

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1884 del 29 dicembre 2021

Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 19 maggio 2020. Ulteriore incremento della dotazione finanziaria dell'intervento.

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene incrementata di ulteriori 10 milioni di euro la dotazione dell'intervento straordinario per supportare le esigenze di liquidità delle imprese colpite dalla crisi economica conseguente all'epidemia di Covid-19, gestito dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. e si autorizza la finanziaria regionale ad utilizzare, per la concessione del contributo a fondo perduto associato al finanziamento, le risorse rivenienti dall'Azione 1.2.3 e dall'Azione 2.1.3 del POR FESR 2007-2013.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Per far fronte all'emergenza Coronavirus, la Regione del Veneto ha adottato una serie di misure, complementari e addizionali a quelle statali, dirette a prevenirne ed arginarne l'espansione e gli effetti sul sistema economico veneto.

A tal proposito, con deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 19 maggio 2020 è stata istituita una nuova forma di operatività dei fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato, gestiti dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., al fine di attivare un intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19" (nel seguito per brevità "Intervento") la cui dotazione finanziaria iniziale è stata determinata in euro 30 milioni, con facoltà di rideterminare tale importo sulla base dei dati di monitoraggio operativo riguardanti l'impiego delle risorse medesime.

Nello specifico, la misura si ripromette di intervenire su una fascia di finanziamenti per i quali si riscontra tradizionalmente una notevole difficoltà nell'accesso al credito da parte delle imprese, difficoltà che si è acuita con la crisi generata dall'emergenza sanitaria da "Covid-19".

Di seguito si riportano i punti caratterizzanti dell'Intervento:

a) l'importo nominale del singolo finanziamento è fissato da un minimo di euro 5.000,00 (cinquemila) ad un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila), con una durata minima del finanziamento di 12 mesi e massima di 72 mesi, compreso il preammortamento massimo di 24 mesi;

b) possono accedere al finanziamento le PMI con sede operativa in Veneto, in regolare attività alla data dell'8 marzo 2020, che hanno subito una crisi di liquidità a causa dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19" per effetto della sospensione o della riduzione dell'attività. Alle PMI iscritte al registro imprese sono equiparati i lavoratori autonomi titolari di Partita Iva e con domicilio fiscale in Veneto alla data dell'8 marzo 2020, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Jobs Act del lavoro autonomo);

c) il finanziamento è concesso dalle Banche e dai Confidi e/o Intermediari finanziari iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), all'uopo selezionati dal Gestore, Veneto Sviluppo S.p.A., tramite avviso pubblico e con il medesimo convenzionati, con utilizzo al 100% della provvista regionale e rischio impresa a carico del finanziatore;

d) per la concessione del finanziamento è previsto un costo massimo onnicomprensivo, incluso il costo dell'eventuale garanzia aggiuntiva da parte del Confidi o ad opera di uno strumento di garanzia pubblica, non superiore all'1,90 per cento annuo dell'importo del finanziamento. Tale percentuale tiene conto dei costi di istruttoria e di gestione della pratica, delle commissioni previste dal contratto e di tutte le altre spese fisse o variabili previste dall'accordo tra le parti;

e) l'aiuto è concesso a titolo "*de minimis*", ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013, sotto forma di finanziamento agevolato e contribuito a fondo perduto. Quest'ultimo è erogato una tantum ed è pari al 100% dei costi del finanziamento sino ad un importo massimo di euro 3.000,00 per ciascun beneficiario;

f) obbligo del Confidi finanziatore di concedere il finanziamento anche alle PMI non associate e non iscritte ad alcuna associazione di categoria, senza obbligo di pagamento della quota associativa.

La concessione del finanziamento è senza alcun costo a carico dell'impresa richiedente, considerato che l'erogazione della provvista pubblica è a tasso zero e che il contributo a fondo perduto, sino a un massimo di 3.000 euro, permette al beneficiario di coprire le spese di istruttoria e di gestione della pratica di finanziamento, nonché dell'eventuale garanzia aggiuntiva da parte del Confidi o ad opera di uno strumento di garanzia pubblica.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 23 marzo 2021, l'operatività dell'Intervento è stata estesa ad ulteriori settori economici, individuati dai codici ATECO: R90.01.01: Attività nel campo della recitazione; R90.01.09: Altre rappresentazioni artistiche; R90.04.00: Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche.

Come detto in precedenza, all'Intervento era attribuita una dotazione iniziale di 30 milioni di euro a valere su risorse regionali, con facoltà di rideterminare tale importo, sino a 50 milioni di euro, sulla base dei risultati del monitoraggio operativo svolto dal gestore, Veneto Sviluppo S.p.A. Con successivi provvedimenti della Giunta regionale n. 527 del 27 aprile 2021 e n. 869 del 22 giugno 2021, sulla base dei dati del monitoraggio trasmesso dalla finanziaria regionale, la dotazione iniziale dell'intervento è stata, quindi, aumentata di 20 milioni di euro. Da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 1088 del 9 agosto 2021, la dotazione finanziaria dell'intervento è stata incrementata di ulteriori 10 milioni di euro portando la dotazione complessiva dell'Intervento a 60 milioni di euro.

In tale contesto, è intervenuta la legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 la quale, all'articolo 1, comma 2, prevede che "*Al fine di sostenere le imprese danneggiate dall'epidemia di "Covid-19", Veneto Sviluppo S.p.A. prosegue senza soluzione di continuità l'erogazione di nuovi finanziamenti, garanzie, contributi o altre forme di strumenti finanziari relativi ai fondi regionali in gestione alla data del 23 febbraio 2020*", al comma 3, che "*Le risorse regionali che risultano disponibili per ciascun fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, (...), sono destinate prioritariamente al finanziamento o cofinanziamento di strumenti finanziari anche a supporto della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", anche in idonee forme di credito diretto all'impresa e con assunzione di rischio di credito a carico della Regione del Veneto*" e, al comma 6, come modificato dalla legge regionale 25 giugno 2021, n. 17, che "*Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 trovano applicazione sino al 31 dicembre 2022, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale, motivate dal perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da "Covid-19"*".

La legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 e s.m.i., all'articolo 3, comma 3 ter, prevede che "*Con decorrenza dall'annualità 2021 il fondo unico di cui alla presente legge, con esclusione dei fondi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c) e d), confluisce nel fondo istituito in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21*". Ne consegue che, a far data dal 1 gennaio 2021, il fondo unico di cui alla citata legge regionale n. 17 del 2016, con esclusione del fondo di rotazione per l'agroindustria e del fondo di rotazione del turismo, è confluito nel fondo istituito in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 21 del 2020 che, ad oggi, presenta diverse forme di operatività (fondi di rotazione settoriali, fondo di *risk sharing* e fondo a supporto della liquidità).

Ciò posto, dai dati del monitoraggio trasmesso dalla finanziaria regionale con *mail* del 26 novembre 2021, si evince che l'iniziativa ha registrato un forte riscontro tanto che, in pari data, le istanze deliberate avevano raggiunto l'impegno del 94,16% dello stanziamento disponibile (1.444 domande per euro 56.495.857,08).

Per quanto sopra, al fine di garantire l'operatività dello strumento almeno sino al 31 marzo 2022, data a cui, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da "Covid-19", è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale ad opera del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, si propone di aumentare l'attuale dotazione dell'Intervento di ulteriori 10 milioni di euro portando, quindi, la dotazione complessiva della misura a 70 milioni di euro. A tal fine Veneto Sviluppo S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, per la concessione del finanziamento agevolato, la liquidità presente nel fondo unico istituito in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21. Per la concessione del contributo a fondo perduto associato al finanziamento, la finanziaria regionale potrà invece utilizzare, sino alla concorrenza massima di 1 milione di euro, le risorse rivenienti dall'Azione 1.2.3 "*Costituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti innovativi delle PMI*" e dall'Azione 2.1.3 "*Fondo di Rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici*" del POR FESR 2007-2013, la cui operatività è oramai cessata a seguito della chiusura delle misure e della conclusione delle singole operazioni finanziarie effettuate.

Si precisa che l'intervento in argomento si inserisce nell'ambito delle misure anticicliche per il sostegno al sistema economico veneto in crisi a causa delle conseguenze della pandemia da "Covid-19", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.

8/INF del 4 giugno 2020, altrimenti definite "ORA, VENETO!".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTO il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221;

VISTO il Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

VISTE le leggi regionali 17 giugno 2016, n. 17, 28 maggio 2020, n. 21 e 25 giugno 2021, n. 17;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale n. 618 del 19 maggio 2020, n. 335 del 23 marzo 2021, n. 527 del 27 aprile 2021, n. 869 del 22 giugno 2021 e n. 1088 del 9 agosto 2021;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aumentare la dotazione dell'intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 2020, di ulteriori 10 milioni di euro portando la dotazione complessiva della misura a 70 milioni di euro autorizzando a tal fine Veneto Sviluppo S.p.A. ad utilizzare, per la concessione del finanziamento agevolato, la liquidità presente nel fondo unico istituito in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 e, per la concessione del contributo a fondo perduto associato al finanziamento, sino alla concorrenza massima di 1 milione di euro, le risorse rivenienti dall'Azione 1.2.3 "*Costituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti innovativi delle PMI*" e dall'Azione 2.1.3 "*Fondo di Rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici*" del POR FESR 2007-2013, la cui operatività è oramai cessata a seguito della chiusura delle iniziative e della conclusione delle singole operazioni finanziarie effettuate;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.